

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3617

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **ROTTA**

Disposizioni per la tutela degli apoidei impollinatori

Presentata il 17 maggio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a tutelare e proteggere le api (apoidei antofili: *Insecta apoidea anthophila*) sia selvatiche sia allevate, riconoscendo il ruolo fondamentale da esse svolto nella salvaguardia degli *habitat*, nella conservazione della diversità biologica nonché come supporto per l’equilibrio degli ecosistemi.

Gli apoidei antofili sono organismi impollinatori (detti anche pronubi). Quando si parla di impollinatori si fa riferimento a diverse specie animali che sono comprese in gruppi molto diversi: insetti e altri invertebrati, uccelli, mammiferi e rettili. In Italia e in Europa, tuttavia, parlare di impollinatori significa parlare di insetti. Molti sono gli ordini di insetti coinvolti nell’impollinazione delle piante. I principali sono gli imenotteri (api, vespe e formiche), i lepidotteri (farfalle e falene), i coleotteri e i ditteri (mosche). Sono tutti insetti olometaboli, ossia a metamorfosi completa, caratterizzati da stadi giovanili, le larve, molto

diverse da quelli che saranno poi gli insetti adulti. Sono proprio gli adulti di questi insetti che visitano i fiori per ricavare cibo, che può essere nettare, polline ma talvolta anche tessuti vegetali come i petali. Questi insetti impollinatori possono essere divisi in due gruppi: quello delle specie che visitano i fiori allo stadio adulto per nutrirsi, sul fiore, delle sostanze precedentemente elencate, e quelli che raccolgono gran parte di queste fonti alimentari per trasportarle presso il loro nido e darle come cibo alle forme giovanili oppure, nel caso delle specie sociali, per fare scorte destinate alla sopravvivenza della colonia. A questo secondo gruppo appartengono solo alcuni imenotteri, cioè gli apoidei antofili (*Apoidea anthophila*), le api in senso lato. Il percorso evolutivo degli apoidei antofili li ha dotati di una peluria piumata che, grazie ad un fenomeno elettrostatico, permette loro una grandissima efficienza nella raccolta del polline, che è divenuto così l’unica vera fonte di cibo complesso (il polline contiene

proteine, aminoacidi liberi, lipidi, zuccheri, vitamine, sali minerali eccetera) sia per gli adulti sia, soprattutto, per le forme giovanili. Questo legame assoluto e indissolubile tra apoidei antofili e fiori ha innescato un percorso di coevoluzione tale che le 25.000 specie di api oggi note a livello mondiale, di cui circa un migliaio presenti in Italia, sono responsabili di una grande parte dell'impollinazione e rivestono quindi un ruolo strategico nella riproduzione di moltissime specie di piante (quelle a fiori manifesti) e quindi nella conservazione della biodiversità e degli equilibri naturali. Ovviamente questa preminenza degli apoidei antofili non sminuisce minimamente il ruolo degli altri impollinatori perché i sistemi naturali funzionano solo se tutte le componenti della biodiversità che li compongono sono presenti. Ci sono infatti impollinatori (api e non api) che impollinano una sola specie di pianta e altri che, negli stessi *habitat*, ne impollinano migliaia. Poiché sono gli apoidei antofili gli impollinatori per cui sono disponibili maggiori conoscenze, seppur ampiamente lacunose, la presente proposta di legge si concentra su questo gruppo, che comprende anche alcune specie allevate o gestite sia per l'ottenimento di vari prodotti (ape da miele) sia per l'impollinazione in agricoltura (ape da miele, bombi e poche altre specie). Risulta evidente, poi, che molte norme a tutela degli apoidei antofili avranno una ricaduta positiva anche su tutti gli altri impollinatori e sulla biodiversità in generale.

Lo studio degli apoidei antofili in Italia è purtroppo un campo di indagine coltivato da un numero davvero esiguo di studiosi, specialmente a confronto con quanto avviene in genere negli altri Paesi dell'Unione europea. Per l'*Apis mellifera* sono disponibili conoscenze abbastanza dettagliate sulle diverse sottospecie e sulla loro distribuzione originaria in Italia, anche se per alcune di esse non vi sono dati esaustivi recenti. In Italia, poi, non è ancora stata studiata in modo concreto la questione degli ecotipi di *Apis mellifera*. Per gli altri apoidei antofili, eccettuati parzialmente il *Bombus terrestris* e poche altre specie, non si ha la benché minima conoscenza della

possibile suddivisione in sottospecie dei *taxa* presenti in Italia e le conoscenze sulla loro distribuzione nel nostro paese sono oltremodo lacunose. Non è neppure noto con adeguato dettaglio quale biodiversità vegetale sostenga questi organismi e ancor meno quale biodiversità animale (predatori, parassiti, commensali eccetera) sia ad essi associata.

Ovviamente la tutela degli apoidei antofili, oltre che mirare alla conservazione della complessità genetica delle singole specie e popolazioni, non può che prevedere un'adeguata tutela degli *habitat* in cui essi vivono. Questa tutela può concretizzarsi nella conservazione degli *habitat* naturali ma soprattutto nella riqualificazione degli ambienti oggi maggiormente presenti sul nostro pianeta, cioè gli ambienti coltivati e antropizzati in vario modo. Oggi l'agricoltura successiva alla « rivoluzione verde » è caratterizzata in gran parte dal deserto biologico. A mancare in questo deserto sono anche gli insetti impollinatori e quindi, per garantire una vasta parte delle produzioni agricole, l'uomo deve gestire o allevare alcuni impollinatori da portare sulle colture che necessitano di un'impollinazione entomofila. Dopo l'impollinazione, questi apoidei antofili gestiti devono essere in genere allontanati dai siti, dal momento che, a causa dell'utilizzo di pesticidi e della totale o quasi totale assenza di una reale biodiversità floristica, non potrebbero sopravvivervi. La gestione, l'allevamento, la concentrazione e lo spostamento di questi apoidei antofili comportano problemi che sono ancora conosciuti in modo molto parziale.

Vi sono poi alcuni aspetti fino ad oggi trascurati dalla legislazione italiana, come il prelievo in natura di apoidei antofili (bombi e poche altre specie) da parte di biofabbriche, per la loro utilizzazione in servizi di impollinazione, e la presenza di colonie selvatiche di ape da miele. Manca inoltre una precisa normazione della tutela genetica delle specie e sottospecie autoctone di questi insetti, siano essi allevati o gestiti oppure no. Sono molte le conoscenze che mancano, ma quelle disponibili sono sufficienti per dimostrare l'inderoga-

bile necessità di alcune misure di tutela nei confronti degli apoidei antofili. Poiché senza una conoscenza approfondita è difficile prevedere una tutela efficace, un intervento che voglia tutelare gli impollinatori, oltre a prevedere azioni immediate basate sulle attuali, seppur lacunose, conoscenze, deve prevedere risorse volte a conoscere con sempre maggiore dettaglio questi organismi e i complessi fenomeni biologici in cui sono coinvolti.

Ai fini di una maggiore comprensibilità e semplicità operativa, una normativa che tuteli gli apoidei antofili deve prevedere quindi questi temi principali:

1) misure per la tutela degli apoidei non *Apis* (1.017 specie censite attualmente in Italia);

2) misure per la tutela dell'ape da miele (*Apis mellifera*);

3) misure di tutela e ripristino ambientale;

4) un piano per l'incremento delle conoscenze sugli impollinatori;

5) un piano per la diffusione della consapevolezza su questi temi tra i cittadini e le istituzioni.

Nella legislazione italiana gli unici apoidei antofili oggetto di una norma specifica sono le api da miele (*Apis mellifera*), la cui tutela e il cui allevamento sono disciplinati dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura. La presente proposta di legge mira, da un lato, alla tutela di tutte le specie italiane di apoidei antofili, siano esse gestite o meno, senza entrare in contrasto con la citata legge 24 dicembre 2004, n. 313, ma chiarendo gli aspetti che in tale legge sono solo enunciati o che ne risultano esclusi in quanto essa riguarda la sola pratica dell'apicoltura (articolo 1).

Oltre alla più nota ape mellifera, in Italia esiste circa un migliaio di altre specie di apoidei antofili (chiamati comunemente api selvatiche, apoidei selvatici o apoidei non *Apis*), il cui ruolo nell'impollinazione della flora spontanea e anche delle colture agrarie è insostituibile. Queste specie sono

minacciate a livello europeo e globale da numerosi fattori di rischio e la Lista rossa europea delle api (*European Red List of Bees*), pubblicata dall'Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN), ha rivelato che in Europa circa una specie su dieci rischia l'estinzione; lo stesso rapporto mostra che per più del 50 per cento delle specie di api in Europa lo stato di conservazione è sconosciuto, e molte di queste specie potrebbero essere a loro volta soggette a rischio.

Il 1° giugno 2018 la Commissione europea ha adottato la prima iniziativa sugli impollinatori selvatici, che fissa gli obiettivi strategici e una serie di azioni che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono intraprendere per affrontare il declino degli impollinatori e contribuire alla loro conservazione a livello mondiale. Alcuni Stati europei, tra cui il Belgio, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Spagna, hanno sviluppato una strategia nazionale sugli impollinatori, mentre in Italia non esiste ancora un tale documento né una legislazione specifica per la tutela degli impollinatori selvatici e degli apoidei in particolare.

L'articolo 3 della proposta di legge stabilisce le misure per la tutela dei siti di nidificazione degli apoidei non *Apis*. L'80 per cento degli apoidei non *Apis* nidifica in gallerie scavate nel terreno. La restante parte nidifica sopra il livello del suolo, in cavità preesistenti o in nidi costruiti con materiali vari. Spesso la nidificazione avviene in maniera gregaria, con molte femmine che scelgono siti di nidificazione adiacenti gli uni agli altri; alcune specie hanno comportamenti che si avvicinano alla socialità mentre poche sono sociali. Così come le stesse specie, anche i nidi degli apoidei non *Apis* sono per lo più sconosciuti e risultano spesso oggetto di rimozione o danneggiamento, in quanto ritenuti pericolosi per la popolazione. Risulta quindi necessario tutelare le aree ove si trovino aggregazioni di nidi di apoidei non *Apis*, mediante la delimitazione e la protezione dell'area ove tali nidi sono presenti.

L'articolo 4 detta le misure per la tutela degli apoidei non *Apis*, sia allevati sia ge-

stiti. Alcune biofabbriche europee allevano specie di apoidei non *Apis* per l'impollinazione delle colture; dagli anni '80 del secolo scorso è diffuso l'allevamento del *Bombus terrestris* per l'impollinazione in serra del pomodoro e di altre colture orticole, mentre le specie *Osmia cornuta* e *Osmia bicornis* sono usate per l'impollinazione di colture fruttifere. Per avviare o ripopolare gli allevamenti, è pratica comune raccogliere esemplari di queste specie in natura, mediante cattura diretta delle regine (per i bombi) oppure con l'utilizzo di nidi trappola e successiva raccolta degli insetti allo stadio di pupa all'interno del bozzolo (per le osmie). Inoltre, alcune specie di apoidei non *Apis* (soprattutto le specie del genere *Osmia*) sono utilizzate in Italia per operazioni commerciali a scopo ludico o ricreativo, ammantate di una veste conservazionistica. Esemplari di queste specie vengono raccolti in natura o acquistati da produttori in Europa, poi venduti a privati assieme a cassette artificiali per la nidificazione, con l'obiettivo di favorire la ripopolazione. Tuttavia, tali operazioni non portano alcun beneficio ecologico, sia perché le specie commercializzate non appartengono a quelle esposte al rischio di estinzione, ma sono anzi tra le più comuni, sia perché l'origine degli esemplari è sconosciuta e pertanto potrebbe trattarsi di sottospecie o ecotipi non autoctoni.

L'articolo 5 detta le misure per la tutela genetica degli apoidei non *Apis*. In Italia l'introduzione di organismi non autoctoni è regolata esclusivamente dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2019, n. 102, che vieta l'introduzione di organismi non autoctoni e prescrive una valutazione preliminare dei rischi ambientali, svolta a cura dell'ente pubblico che richiede l'immissione. La norma fa riferimento esclusivamente alle specie non autoctone, mentre non è prevista alcuna limitazione all'introduzione di sottospecie o ecotipi autoctoni. La specie di bombo allevata in Europa è il *Bombus terrestris*, che presenta nove sottospecie, di cui tre presenti anche in Italia;

una di queste è diffusa in tutta la penisola (*Bombus terrestris terrestris*), le altre due sono endemiche in Calabria e in Sardegna (*Bombus terrestris calabricus* e *Bombus terrestris sassaricus*). In seguito all'utilizzo per fini commerciali, la specie *Bombus terrestris* è stata esportata anche in continenti in cui non era presente, causando gravi e documentati problemi di inquinamento genetico e competizione con specie locali. Alcuni paesi extraeuropei, tra cui gli Stati Uniti d'America, l'Australia e il Giappone, hanno vietato l'importazione di esemplari di *Bombus terrestris* per scopi commerciali, mentre alcuni Stati europei hanno limitato l'introduzione alla sottospecie autoctona, come la Gran Bretagna, dove è ammessa l'importazione e la commercializzazione della sola sottospecie *Bombus terrestris audax*, le Isole Canarie, dove si può allevare e commercializzare solo la sottospecie *Bombus terrestris canariensis*, e la Norvegia, dove è possibile allevare e commercializzare solo l'ecotipo nazionale di *Bombus terrestris terrestris*.

Per quanto riguarda le osmie e altri apoidei non *Apis* usati a scopo agricolo o ludico-ricreativo, in Europa non esistono norme che regolino la loro commercializzazione, purché si tratti di specie autoctone. Tuttavia, anche per le due principali specie del genere *Osmia* commercializzate in Italia risultano esistere diverse sottospecie (*Osmia cornuta cornuta*, *Osmia cornuta quasirufa*; *Osmia bicornis bicornis*, *Osmia bicornis fracticornis* e *Osmia bicornis globosa*) e questo prospetta il rischio di introduzione di sottospecie non autoctone o di ecotipi non adattati al territorio. Occorre pertanto estendere la vigente normativa nazionale sull'introduzione di specie non autoctone anche alle sottospecie, limitando l'allevamento, la commercializzazione e l'introduzione nel territorio nazionale di materiale (adulti, colonie, bozzoli, eccetera) di apoidei non *Apis* appartenenti a sottospecie autoctone in Italia.

L'articolo 6 contiene disposizioni atte a sostenere programmi di ricerca e di sperimentazione sugli apoidei antofili e a favorire l'insediamento in Italia di biofabbriche per l'allevamento e la gestione di apoidei

non *Apis*. La ricerca relativa agli apoidei antofili in Italia è soprattutto volta allo studio delle questioni riguardanti l'apicoltura sia come pratica professionale sia in relazione al servizio di impollinazione nell'attività agricola. Un altro campo importante di ricerca è dato dal monitoraggio della qualità dell'ambiente tramite l'analisi dei contaminanti di varia origine reperibili nei prodotti raccolti o elaborati dalle api da miele. È fondamentale incentivare e sostenere non solo gli studi tassonomici (mancano strumenti adeguati per l'identificazione delle specie e delle sottospecie presenti in Italia) ed ecologici relativi a tutte le specie di apoidei antofili italiani, ma anche le ricerche sulla biologia di base dell'ape da miele e soprattutto delle colonie selvatiche di questa specie e delle relative sottospecie autoctone. In Europa si stanno avviando allevamenti di sottospecie di *Bombus terrestris* esclusive del paese di origine. Analogamente, in Italia occorre favorire l'allevamento delle sottospecie di bombo autoctone o endemiche, come *Bombus terrestris calabricus* e il *Bombus terrestris sassaricus*. Inoltre, le altre specie di apoidei non *Apis* allevate o gestite per fini commerciali dovranno essere esclusivamente quelle delle specie e sottospecie autoctone e preferibilmente appartenenti a ecotipi locali.

L'articolo 7 detta misure per la tutela genetica dell'*Apis mellifera* e delle sue sottospecie autoctone. L'*Apis mellifera* è una delle circa 25.000 specie di apoidei antofili conosciute oggi a livello mondiale. Il percorso evolutivo di questa specie ne fa una delle componenti di maggior rilievo negli ecosistemi delle sue aree di origine. La sua organizzazione sociale, la popolosità e la permanenza delle colonie, unitamente al grande raggio di azione e alla vasta gamma di specie vegetali visitate, ne fanno il principale insetto pronubo in Africa, Penisola arabica, Medio Oriente, in alcune aree dell'Asia centrale e in gran parte dell'Europa. Questo straordinario ruolo ecologico viene svolto dall'*Apis mellifera* anche in seno all'agricoltura. L'uomo ha rapporti con l'*Apis mellifera* da molti millenni, prima come predatore di alveari e poi come apicoltore. Le peculiarità biologiche dell'ape mellifica

non hanno permesso tuttavia la sua addomesticazione. L'*Apis mellifera* non è un animale domestico e l'apicoltura è un peculiare sistema di produzione animale.

Nel quadro della strategia dell'Unione europea per la tutela della biodiversità s'inscrive la fondamentale risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 [2017/2115(INI)] sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE, che, al punto 31, « invita gli Stati membri e le regioni a proteggere con ogni mezzo le specie locali e regionali di api mellifere (ceppi dell'ape *Apis mellifera*) dall'espansione indesiderata di specie esotiche naturalizzate o invasive che hanno un impatto diretto o indiretto sugli impollinatori; sostiene il ripopolamento con specie di api autoctone locali degli alveari perduti a causa di specie esotiche invasive; raccomanda agli Stati membri di istituire centri residenziali per l'allevamento e la salvaguardia delle specie di api autoctone; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di sviluppare strategie di allevamento volte ad aumentare la frequenza di tratti utili nelle popolazioni di api locali; prende atto delle possibilità offerte dal regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive, e potenzialmente dai regolamenti sulla salute degli animali e delle piante recentemente adottati (regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, rispettivamente) ». Anche il comma 1 dell'articolo 1 (Finalità) della legge 24 dicembre 2004, n. 313, si esprime chiaramente relativamente alla « salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine », senza però indicare con quali modalità e attraverso quali strumenti.

Il flusso genico tra popolazioni di esseri viventi (specie, sottospecie, eccetera) è un fenomeno del tutto naturale, insito nel processo di speciazione. Nel caso delle sottospecie questo flusso genico avviene però in natura solo nelle aree di contatto tra diverse sottospecie, aree che divengono quindi fondamentali per la conservazione e la naturale evoluzione sia delle sottospecie che della specie *Apis mellifera* nel suo complesso. L'immissione sporadica (non mas-

siccia e reiterata) di materiale completamente estraneo (non autoctono) non necessariamente comporta la distruzione della biodiversità sottospecifica (se ampia), in quanto i fenomeni di omeostasi genetica possono compensare tali introduzioni. Nonostante la massiccia movimentazione di api di varia origine che gli apicoltori hanno svolto negli ultimi anni a livello europeo, le varie sottospecie autoctone di api da miele, pur gravemente ridimensionate o inquinate, non sono scomparse, come dimostrato da lavori di indagine genetica recenti. Non è quindi troppo tardi per agire a tutela dei patrimoni genetici locali. Anche se non conosciamo il punto di non ritorno negli effetti derivanti dal reiterato ingresso di materiale genetico non autoctono sulle popolazioni adattate ai nostri territori, per il principio di precauzione è estremamente urgente adottare tutte le misure necessarie per eliminare, mediante un percorso pre-stabilito, tale fenomeno. Allo stesso tempo risulta auspicabile programmare progetti di studio di tali fenomeni per arrivare, in futuro, ad una gestione adeguata dei movimenti di materiale genetico all'interno della nostra penisola, con particolare riguardo ad areali o aree protette o comprensori.

L'articolo 8 tutela le colonie selvatiche di *Apis mellifera* e promuove la rinaturalizzazione. Per millenni le api mellifere allevate dall'uomo hanno convissuto con quelle selvatiche, con un continuo scambio di geni dovuto alle peculiari modalità riproduttive di questa specie. Non solo gli apicoltori catturavano spesso sciami generati da colonie selvatiche e al contempo sciami generati da colonie allevate divenivano colonie selvatiche, ma le regine delle colonie degli apicoltori potevano essere fecondate da fuchi provenienti da colonie selvatiche e viceversa. Questo scambio restituiva alle api allevate una maggiore rusticità e un grande adattamento alle condizioni locali, favorendo la conservazione delle sottospecie e degli ecotipi locali. Con il trasferimento sull'ape da miele dell'acaro parassita *Varroa destructor* (tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso), in tutto il mondo si è assistito ad una rapida e drastica ridu-

zione delle colonie selvatiche (oltre che a drammatici problemi per l'apicoltura). Questo fenomeno aveva avuto in Europa una dimensione tale da far ritenere che l'ape da miele fosse pressoché estinta in natura e sopravvivesse solo presso gli apicoltori. Fortunatamente oggi sappiamo che non è così e sempre più frequenti sono le segnalazioni di colonie selvatiche di api da miele in quasi tutti i Paesi europei. La legislazione non ha mai tenuto conto di queste colonie e quindi si rende necessario chiarire e regolare alcuni aspetti.

L'articolo 9 tutela gli apoidei antofili e, conseguentemente, tutti gli insetti impollinatori dai trattamenti antiparassitari. Anche gli articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dettano norme fondamentali che disciplinano l'uso dei fitofarmaci per « salvaguardare l'azione pronuba delle api ». Tuttavia tali disposizioni rinviano la loro applicazione a provvedimenti adottati a livello regionale, nel presupposto che si tratti di un argomento riguardante unicamente l'agricoltura, mentre la presente proposta di legge, come prevede l'articolo 1, « è volta a tutelare e proteggere le api (apoidei antofili: *Insecta apoidea anthophila*) sia selvatiche sia allevate »: si ritiene quindi che le limitazioni possano essere meglio definite al fine di aumentare questa specifica tutela e, soprattutto, di estenderla a tutti gli apoidei antofili. A tale scopo l'articolo 14 della proposta di legge prevede l'abrogazione dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

L'articolo 10 prevede la costituzione di un Comitato per la tutela degli apoidei impollinatori. La sopravvivenza degli impollinatori e soprattutto degli apoidei antofili, che basano la loro alimentazione sul polline (per essi l'unica fonte di elementi complessi), è legata in modo indissolubile alla presenza di fiori e quindi alla composizione vegetale del paesaggio. Gli apoidei antofili, sia l'ape mellifera sia gli apoidei non *Apis*, necessitano di idonei siti di nidificazione per la loro riproduzione. La gestione del verde urbano e di altre aree potenzialmente fondamentali per la vita degli apoidei antofili deve essere oggetto di una particolare tutela.

L'articolo 11 istituisce la Giornata nazionale per la difesa delle api. Il 18 ottobre 2017, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di designare il 20 maggio come «Giornata mondiale delle api». La data del 20 maggio è stata scelta per la giornata annuale poiché coincide con la data di nascita di Anton Janša (1734-1773), che nel XVIII secolo fu un pioniere delle tecniche di apicoltura moderne nella sua patria, la Slovenia, il Paese che ha promosso la celebrazione e ha riconosciuto questi insetti per la loro capacità di lavorare richiedendo pochissima attenzione allo stesso tempo. L'Italia ha una tradizione molto antica relativa sia all'apicoltura che allo studio delle api ed è inoltre caratterizzata, a livello europeo, da una delle più ricche biodiversità per quanto riguarda gli apoidei antofili. Le peculiarità naturali, culturali, tecniche e scientifiche non solo necessitano di norme specifiche ma di un'attività di comunicazione su questi temi di-

retta alla cittadinanza sul piano nazionale. Per tale motivo si ritiene necessaria l'istituzione di una Giornata nazionale per la tutela e la conoscenza delle api. Viene proposta la data del 15 ottobre, giorno natale di Publio Virgilio Marone, nato in una famiglia che praticava l'apicoltura e autore, nelle sue opere principali e soprattutto nel quarto libro delle *Georgiche*, di una descrizione impareggiabile del mondo delle api.

L'articolo 12 stabilisce che l'azione di vigilanza e controllo è svolta dalle unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri territorialmente competenti, che per tale attività possono avvalersi dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e degli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti.

L'articolo 13 stabilisce le sanzioni in caso di violazione delle norme e l'articolo 14 dispone l'abrogazione dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

PROPOSTA DI LEGGE



CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 9 della Costituzione, è volta a tutelare e proteggere le api (apoidei antofili: *Insecta apoidea anthophila*), sia selvatiche sia allevate, riconoscendo il ruolo fondamentale da esse svolto nella salvaguardia degli *habitat*, nell'impollinazione delle piante selvatiche e coltivate, nella conservazione della diversità biologica e come supporto per l'equilibrio degli ecosistemi.

2. La tutela degli apoidei antofili è perseguita attraverso la salvaguardia genetica delle specie autoctone e delle loro eventuali sottospecie, il rispetto dei siti di riproduzione e nidificazione e la conservazione o la ricostituzione delle fonti alimentari di questi organismi.

3. La presente legge disciplina altresì il prelievo dall'ambiente di apoidei non *Apis* (bombi e api solitarie), sia come individui adulti sia allo stadio di pupa o bozzolo, a fini di allevamento e commercio di queste specie.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « apoidei antofili (*Apoidea anthophila*) »: gli imenotteri delle specie appartenenti alla superfamiglia degli *Apoidea*, ad esclusione delle vespe sfecoidi, o sfeciformi,

la cui morfologia è correlata alla specializzazione quali insetti raccoglitori di polline;

b) « apoidei non *Apis* », detti anche « api selvatiche »: tutte le specie di apoidei antofili ad eccezione delle specie del genere *Apis* e in particolare, in Italia, della specie dell'*Apis mellifera*;

c) « sottospecie »: una categoria tassonomica costituita da una o più popolazioni differenziate dalle altre della stessa specie per un insieme di caratteri diagnostici fenotipici ereditari e formatesi per l'azione selettiva di vari fattori, solitamente legati alla presenza di barriere geografiche che separano le popolazioni stesse impedendo così il flusso genico;

d) « incrocio intersottospecifico »: l'incrocio o accoppiamento tra individui di due sottospecie diverse nell'ambito di un'unica specie;

e) « ecotipo »: una categoria con individui aventi caratteristiche fenotipiche comuni, frutto di variazioni clinali che dipendono da condizioni ecologiche diverse e non da fattori geografici come per la sottospecie;

f) « siti di nidificazione degli apoidei non *Apis* »: luoghi dove le femmine delle specie non *Apis* solitarie, gregarie o sociali si riproducono creando una concentrazione di qualche entità;

g) « colonia selvatica di *Apis mellifera* »: una colonia insediatasi spontaneamente in una cavità o su una superficie naturale o artificiale entro o su cui abbia costruito i propri favi, anche derivanti da attività di rinaturalizzazione, come definita alla lettera i), in assenza di qualsiasi attività di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, ad eccezione di azioni di monitoraggio dall'esterno e di eventuali campionamenti, esclusivamente per fini scientifici, di api o piccole porzioni di favo;

h) « cassette per api »: rifugi artificiali, costruiti dall'uomo, che simulano i luoghi di nidificazione e di svernamento degli apoidei non *Apis*;

i) « attività di rinaturalizzazione »: inserimento di sciami naturali o artificiali di api mellifere entro nidi artificiali, cui non segua alcuna gestione, compresi l'alimentazione di soccorso o trattamenti sanitari di qualsiasi genere. Le colonie ottenute mediante l'attività di rinaturalizzazione, nell'ambito di progetti di ricerca o ripopolamento gestiti da enti di ricerca riconosciuti a livello nazionale, sono considerate colonie selvatiche;

l) « nidi trappola per sciami »: strutture di vario tipo atte ad attirare gli sciami naturali;

m) « sostanze extraflorali di interesse mellifero »: sostanze zuccherine prodotte da insetti fitomizi (melata) e nettare extraflorale;

n) « autorità competente »: il Ministero della transizione ecologica, che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

o) « microbiota »: l'insieme di microrganismi simbiotici (ad esempio: batteri, funghi, protozoi) che convivono con l'organismo dell'ape e con i suoi prodotti senza danneggiarli.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI APOIDEI NON *APIS*

Art. 3.

(Disposizioni per la tutela dei siti di nidificazione degli apoidei non Apis)

1. Sono vietate in tutto il territorio nazionale, fatte salve le comuni pratiche agricole:

a) la distruzione dei siti di nidificazione di specie autoctone solitarie, gregarie o sociali di apoidei non *Apis*;

b) la soppressione o la rimozione, anche senza soppressione, di nidi o aggregazioni di apoidei non *Apis*, tranne i casi in cui sia eseguita, in comprovate situazioni di

rischio per la pubblica incolumità, da parte di personale competente.

2. Al fine di tutelare i siti di nidificazione degli apoidei autoctoni non *Apis*, le regioni, le province e i comuni, su proposta di enti di ricerca, associazioni ambientaliste o persone fisiche, possono adottare misure di protezione dei luoghi ove si trovano nidi o aggregazioni di apoidei non *Apis*. Nelle aree delimitate ai sensi del primo periodo e nella fascia di 3 metri dal loro perimetro sono vietate le operazioni di scavo, la realizzazione di coperture e l'impiego di sostanze chimiche. L'ente che ha disposto la delimitazione delle aree appone una tabella informativa indicante i divieti previsti dal secondo periodo.

Art. 4.

(Disposizioni per la tutela degli apoidei non Apis allevati o gestiti)

1. Il prelievo dall'ambiente di apoidei non *Apis*, sia come individui adulti sia allo stadio di pupa o bozzolo, a fini di allevamento o di commercio di queste specie per usi agricoli o di ricerca scientifica, è consentito solo previa autorizzazione che, per le sole specie o sottospecie per cui è fatta richiesta, quantifichi i luoghi e l'entità del prelievo. Tale autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente per il territorio; al prelievo può essere applicato un costo per le spese di controllo e documentazione.

2. È vietato prelevare dall'ambiente apoidei non *Apis* autoctoni, sia come individui adulti che allo stadio di pupa o bozzolo, a fini di allevamento e il commercio di queste specie a fini ludico-ricreativi.

3. La collocazione di cassette per api è consentita sia in aree di proprietà privata sia in aree pubbliche da parte dei soggetti gestori. Gli apoidei non *Apis* insediati nelle cassette medesime e i loro eventuali parassiti, commensali o predatori non possono essere oggetto di prelievo, fatta eccezione per i prelievi eseguiti a scopo scientifico o per necessità di spostamento in comprovate situazioni di rischio per la pubblica incolumità.

Art. 5.

(Misure per la tutela genetica degli apoidei non *Apis*)

1. Al fine di garantire la conservazione della biodiversità locale, è vietato introdurre specie non autoctone di apoidei non *Apis* nel territorio nazionale.

2. A decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato introdurre nel territorio nazionale anche sottospecie non autoctone di apoidei non *Apis*. Per i bombi, è consentita in tutto il territorio nazionale la commercializzazione di materiale della sola sottospecie *Bombus terrestris terrestris*; la commercializzazione di materiale della sottospecie *Bombus terrestris sassaricus* è consentita soltanto in Sardegna, quella di materiale della sottospecie *Bombus terrestris calabricus* soltanto in Calabria. La commercializzazione di materiale delle altre sottospecie di apoidei non *Apis* è consentita, previa verifica della sottospecie di appartenenza e della sua diffusione nel territorio, per l'introduzione nelle sole aree del territorio nazionale in cui esse siano già presenti.

3. Le disposizioni di tutela genetica previste per l'*Apis mellifera* dall'articolo 7, commi 6 e 7, si applicano anche agli apoidei non *Apis*.

Art. 6.

(Disposizioni per sostenere programmi di ricerca e di sperimentazione sugli apoidei antofili e per favorire l'insediamento in Italia di biofabbriche per la gestione di apoidei non *Apis*)

1. L'autorità competente promuove:

a) la redazione di un manuale per l'identificazione, a livello di specie e sottospecie, delle principali varietà di apoidei antofili italiani;

b) l'esecuzione delle analisi genetiche o morfologiche delle popolazioni di apoidei commercializzate e la formazione di personale idoneo a certificarne l'identità genetica;

c) l'allevamento di colonie di bombi e di altri apoidei non *Apis* delle specie e sottospecie locali, al fine di garantire all'agricoltura un adeguato servizio di impollinazione nel rispetto della conservazione della biodiversità.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'*APIS MELLIFERA*

Art. 7.

(Disposizioni per la tutela genetica dell'Apis mellifera e delle sue sottospecie autoctone)

1. È vietato introdurre nel territorio nazionale api e relativo materiale riproduttivo di specie e sottospecie diverse da quelle autoctone e di incroci tra specie o sottospecie non autoctone.

2. Salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 per la Sicilia e le isole minori adiacenti e per altre aree determinate, nel territorio nazionale sono consentite esclusivamente la moltiplicazione e la commercializzazione dell'*Apis mellifera ligustica*.

3. Nella Sicilia e nelle isole minori adiacenti è consentita la commercializzazione delle sottospecie *Apis mellifera siciliana* e *Apis mellifera ligustica*, con l'esclusione di quest'ultima sottospecie nelle isole ove è allevata esclusivamente l'*Apis mellifera siciliana*, salvo che vi sia comprovata la presenza di sottospecie diverse. L'autorità competente per la Sicilia valuta l'adozione di misure volte a favorire progressivamente la diffusione della sola *Apis mellifera siciliana* nell'intera isola o nei soli siti della rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette. In attesa del completamento degli studi sul popolamento autoctono locale dell'isola di Pantelleria, è vietato introdurre in essa api di qualunque specie e sottospecie da altri territori.

4. Nei territori di confine con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia e nelle aree della Liguria di Ponente, delimitati ai sensi del secondo periodo, è consentito esclusivamente il commercio di materiale degli incroci intersottospecifici natu-

rali presenti in loco, costituiti da forme intermedie tra l'*Apis mellifera mellifera* e l'*Apis mellifera ligustica* nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino-Alto Adige e tra l'*Apis mellifera carnica* e l'*Apis mellifera ligustica* nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. La delimitazione dei territori di cui al primo periodo è definita con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La pratica del nomadismo, come definita dall'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, esercitata sia a fini produttivi sia per il servizio di impollinazione, è consentita soltanto all'interno degli areali originali delle diverse sottospecie presenti sul territorio nazionale, compresi gli areali interessati da incroci intersottospecifici naturali come delimitati dal decreto di cui al comma 4.

6. È vietato introdurre nel territorio nazionale, allevare e moltiplicare, a fini sia produttivi sia di ricerca scientifica, api mellifere, in particolare api regine, colonie, pacchi di api, larve, pupe e sperma, e altri apoidei antofili, in particolare colonie, insetti adulti, bozzoli, pupe, larve e sperma, geneticamente modificati, ottenuti con tecniche di manipolazione genetica come la transgenetica o la cisgenetica o mediante altre tecniche eventualmente sviluppate in futuro.

7. Non sono ammessi il brevetto, la registrazione né altre forme di acquisto della proprietà industriale riguardante materiale biologico o procedimenti di produzione di particolari popolazioni o selezioni di tutte le specie e sottospecie degli apoidei antofili e del loro microbiota, né la rivendicazione di essa sulla base di titolo rilasciato all'estero.

Art. 8.

(Tutela delle colonie selvatiche di Apis mellifera e rinaturalizzazione)

1. Le colonie selvatiche di *Apis mellifera* costituiscono una componente essenziale della biodiversità. È vietata la loro soppres-

sione o rimozione, anche senza soppressione, tranne i casi di rischio per la pubblica incolumità. La rimozione o soppressione deve essere eseguita da un apicoltore iscritto nell'anagrafe apistica nazionale, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2010. È altresì vietato di prelievo di miele, covate, api regine o celle reali e di eventuali sciame naturali dalle colonie selvatiche di cui al presente articolo, se non nell'ambito di progetti di ricerca o ripopolamento gestiti da enti di ricerca riconosciuti a livello nazionale.

2. È vietato collocare nidi trappola per sciame, destinati alla cattura di api. La collocazione è consentita agli apicoltori entro la distanza di 100 metri dagli apiari di loro proprietà.

3. Non costituisce conduzione zootecnica delle api ai sensi della legge 24 dicembre 2004, n. 313, l'installazione di nidi artificiali per api da miele senza successiva gestione o ingerenza nell'esistenza della colonia che eventualmente vi si insedi.

4. L'installazione di nidi artificiali per api da miele da parte di soggetti che non svolgono attività di apicoltura ai sensi della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non determina l'acquisto della proprietà delle colonie che eventualmente vi si insedino o degli sciame che da queste siano generati, né la proprietà del nido artificiale dopo che esso sia popolato.

5. L'attività di rinaturalizzazione può essere eseguita soltanto nell'ambito di progetti di ricerca o ripopolamento gestiti da enti di ricerca riconosciuti. L'attività di rinaturalizzazione, se attuata mediante la costituzione di sciame artificiali, deve prevedere esclusivamente l'impiego di api mellifere della sottospecie locale ed eventualmente dell'ecotipo locale. Le colonie ottenute mediante rinaturalizzazione sono considerate colonie selvatiche ai sensi del presente articolo e nessuno può rivendicare il possesso.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E
SALVAGUARDIA DEGLI APOIDEI ANTO-
FILI

Art. 9.

(Tutela degli apoidei antofili da trattamenti antiparassitari)

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba degli apoidei antofili, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari o biocidi ad attività insetticida, acaricida o erbicida, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi, sulla vegetazione spontanea, su quella ornamentale e su qualunque tipo di coltura in ambienti sia naturali sia urbani, industriali e agricoli. Nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura è altresì vietato eseguire trattamenti con prodotti, diversi da quelli di cui al primo periodo, che riportano nell'etichetta specifiche avvertenze relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi o comunque classificati come prodotti tossici nei loro confronti.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono altresì vietati nelle aree in cui sono presenti sostanze extraflorali di interesse mellifero. Durante il periodo della fioritura, eventuali trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati al comma 1 possono essere eseguiti esclusivamente in giorni o in orari in cui gli apoidei antofili non volano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in ogni caso, possono:

a) individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse ambientale, vietando in esse l'esecuzione di trattamenti antiparassitari con tutti o con determinati prodotti al fine della salvaguardia degli apoidei antofili;

b) escludere, in caso di comprovata necessità, dall'applicazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 determinati prodotti microbiologici a base di virus, funghi, lieviti, batteri o nematodi, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti degli apoidei antofili;

c) adottare ulteriori disposizioni per la tutela degli apoidei antofili dagli effetti nocivi di trattamenti antiparassitari.

4. I casi di mortalità degli apoidei antofili per sospetto avvelenamento da antiparassitari devono essere tempestivamente segnalati al Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 28 settembre 2009.

Art. 10.

(Comitato per la tutela degli apoidei antofili)

1. Presso il Ministero della transizione ecologica è istituito il Comitato per la tutela degli apoidei antofili. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato esercita i seguenti compiti:

a) proporre un Piano nazionale per la difesa delle api da adottare con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano stabilisce criteri e linee guida per l'attuazione della presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e degli enti gestori delle aree protette. In particolare, il Piano individua gli interventi necessari per il perseguimento dei seguenti obiettivi in tutte le aree verdi urbane, in particolare parchi pubblici, giardini storici, giardini, aree verdi non gestite, orti urbani, aiuole, rotonde e bordure stradali, nel territorio delle aree protette e nelle sponde o piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d'acqua:

1) identificare e proteggere i fiori spontanei, le siepi fiorite, gli alberi e le

altre fonti di cibo degli apoidei, in modo che almeno il 30 per cento della superficie dell'area verde sia occupato da essenze nettarifere e pollinifere;

2) ridurre la frequenza degli sfalci permettendo alle piante spontanee di arrivare a fioritura, almeno in alcune zone dedicate o a rotazione sull'intera area, per un totale del 30 per cento della superficie;

3) in caso di semina di nuove piante, selezionarle in modo che siano attrattive per gli insetti impollinatori, evitando le specie con scarsa produzione di polline e nettare, e che abbiano un periodo di sviluppo scalare, così che siano presenti fioriture durante tutto l'anno;

4) favorire le specie indigene di provenienza locale, sia erbacee sia arboree, con alta produzione di polline e nettare, evitando le specie invasive e le varietà a fiori doppi;

5) vietare l'uso di insetticidi e altri agrofarmaci sulle piante in fiore;

6) identificare e proteggere i siti di nidificazione degli apoidei non *Apis* presenti;

7) incentivare la presenza di aree incolte a crescita libera;

8) realizzare campagne di comunicazione e pannelli informativi sull'importanza degli apoidei selvatici e sulle azioni intraprese per la loro conservazione, spiegando alla popolazione le modalità attuate nella gestione del verde;

b) effettuare il monitoraggio sull'attuazione del Piano e delle disposizioni della presente legge;

c) promuovere e indirizzare l'attività degli enti locali al fine di individuare i percorsi progettuali e le iniziative necessarie a garantire l'attuazione del Piano e delle disposizioni della presente legge.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai compo-

nenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 11.

(Giornata nazionale per la tutela e la conoscenza delle api)

1. La Repubblica celebra il 15 ottobre, data di nascita di Publio Virgilio Marone, quale « Giornata nazionale per la tutela e la conoscenza delle api » al fine di perseguire la valorizzazione del ruolo che gli apoidei antofili svolgono per l'ambiente.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, realizza nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università iniziative per promuovere la conoscenza del ruolo che svolgono gli apoidei antofili, il rispetto di questi organismi al fine del mantenimento dell'equilibrio tra la comunità umana e l'ambiente, l'educazione civica sulla legislazione ambientale vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo, ogni anno la Giornata nazionale per la tutela e la conoscenza delle api è dedicata a uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche, in collaborazione con i comuni, con le regioni e con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, curano l'individuazione in aree pubbliche, d'intesa con ciascun comune, di siti di nidificazione degli apoidei antofili e di aree idonee per l'eventuale collocazione di nidi artificiali per apoidei antofili e per la piantumazione o la semina di specie nettariifere e pollinifere appartenenti a spe-

cie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale.

CAPO V

VIGILANZA, CONTROLLO, SANZIONI E ABROGAZIONI

Art. 12.

(Vigilanza e controllo)

1. Le unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8. Per tale attività possono avvalersi dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e degli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti.

2. La vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni dell'articolo 9 sono integrati nei sistemi di monitoraggio ambientale e opportunamente codificati nei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 3: da euro 100 a euro 600;

b) per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2: da euro 500 a euro 3.000;

c) per la violazione dei divieti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2: da euro 500 a euro 3.000;

d) per la violazione dei divieti di cui all'articolo 7, commi 1, 6 e 7: da euro 1.000 a euro 6.000;

e) per la violazione dei divieti di cui all'articolo 7, commi 2, 3, 4 e 5: da euro 500 a euro 3.000;

f) per la violazione dei divieti di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 5: da euro 500 a euro 3.000;

g) per la violazione dei divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2: da euro 2.000 a euro 20.000, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, nel caso in cui le violazioni riguardino anche il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.

2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate dalle unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Art. 14.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0193590